

Comune di Subbiano

Regolamento Comunale per la Polizia Urbana, rurale e per la convivenza civile

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2 Definizioni

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I

Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Articolo 3 Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Articolo 4 Divieto di deturpare monumenti e altri beni di pubblico interesse

Articolo 5 Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

Articolo 6 Pericolo di incendi, esalazioni moleste

Articolo 7 Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

Articolo 8 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Articolo 9 Tutela delle strade vicinali ed interpoderali

Articolo 10 Sicurezza degli edifici pubblici e privati – edilizia residenziale pubblica

Articolo 11 Manutenzione degli edifici e delle aree

Articolo 12 Manutenzione della vegetazione

Articolo 13 Sgombero della neve

Articolo 14 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

Articolo 15 Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

Articolo 16 Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

Capo II

Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

Articolo 17 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

Articolo 18 Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

Articolo 19 Attività proibite e uso del suolo pubblico

Articolo 20 Recinzione e manutenzione terreni

Articolo 21 Pulizia fossati

Articolo 22 Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

Articolo 23 Decoro dei fabbricati scritte sui muri

Articolo 24 Corsi d'acqua

Capo III ***Pubblica quiete e tranquillità delle persone***

Articolo 25 Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Articolo 26 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo, strade e piazze

Articolo 27 Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

Articolo 28 Attività produttive ed edilizie rumorose.

Capo IV ***Mestieri e attività lavorative***

Articolo 29 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

Articolo 30 Obbligo di vendita merci esposte e dell'uso dei bagni

Articolo 31 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

Articolo 32 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

Articolo 33 Mestieri ambulanti e artisti di strada

Articolo 34 Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

Articolo 35 Luminarie

Articolo 36 Volantinaggio e distribuzione di oggetti

Articolo 37 Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro

Articolo 38 Phone center – Internet point - Requisiti dei locali – Esercizio dell'attività

TITOLO III - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Capo I Sanzioni e provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori

Articolo 39 Sistema sanzionatorio

Articolo 40 Sanzioni

Articolo 41 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività
Autorizzate

Capo II Procedura di rimessa in pristino

Articolo 42 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

Articolo 43 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

Articolo 44 Rinvii ad altri regolamenti

Articolo 45 Disposizioni finali ed abrogazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati.

Il presente regolamento è diretta espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'articolo 158 comma 2 del Decreto Legislativo 31/03/1998 n°112, dove per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'articolo 159 comma 2 del Decreto Legislativo 31/03/1998 n°112.

Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale e, per il perseguimento dei fini di cui ai commi precedenti, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità, igiene, pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;

d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:

a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni, anche potenziali, di pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;

b) convivenza civile, vivibilità, igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. E' mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica che non comporti alcun rischio per la salute e l'incolumità fisica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è inoltre attività di strada quella svolta da astrologi e da fotografi e da coloro che realizzano filmati .

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'

Articolo 3 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

E' fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, qualora si determini l'aggregazione di persone, all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle adiacenze dello stesso ove siano presenti distributori automatici di prodotti, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.

L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma precedente, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può applicare il disposto di cui all'articolo 41.

E' fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone, con particolare riguardo alle persone con ridotta mobilità, occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici comunali, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

Articolo 4 – Divieto di deturpare monumenti e altri beni di pubblico interesse

Tutti i cittadini sono tenuti al rispetto dei beni aventi per la collettività un valore culturale, storico, artistico e religioso.

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione comunità o lasciato alla pubblica fede.

E' proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti.

E' comunque proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.

E' proibito altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale e carrabile, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti.

E' vietato manomettere o deturpare i luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti. I visitatori devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.

Articolo 5 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

E' fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze, liquidi o spray in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque.

Articolo 6 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste

Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa statale in materia, in tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dall'amministrazione comunale e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.

E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

Articolo 7 – Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati, ove procurino potenziale pericolo all'incolumità pubblica o privata.

Articolo 8 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

Qualunque manufatto a difesa della proprietà (c.d. "offendicula") ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.

E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Articolo 9 – Tutela delle strade vicinali

E' vietata qualsiasi alterazione, modifica, occupazione, anche temporanea delle strade vicinali, la modificazione o l'alterazione delle massicciate, dei fossi laterali, lo scavo di nuovi fossi e più in generale qualsiasi atto idoneo alla modifica dello stato dei luoghi senza esplicita autorizzazione.

Articolo 10 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati – Edilizia Residenziale Pubblica

Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.

Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.

L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

La Polizia Municipale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o

sgombero. Chiunque non consenta l'accesso alla Polizia Municipale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 40 comma 7.

Articolo 11 - Manutenzione degli edifici e delle aree

I proprietari, gli amministratori di condominio, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cave di posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

Articolo 12 - Manutenzione della vegetazione

I proprietari, i locatari e i concessionari di aree nelle quali sono radicati alberi hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e di tutelare l'incolumità dei cittadini rimuovendo l'intera pianta, i rami pericolanti la cui caduta potrebbe determinare danni a persone o cose.

Nel caso in cui la vegetazione sia collocata in prossimità di strade, i proprietari, i locatari e i concessionari sono tenuti anche a rimuovere quelle parti che si protendono oltre la carreggiata stradale o la invadono per altezze inferiori a 5 metri, o che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza o dalle angolazioni necessarie. In caso di mancato assolvimento a tale obbligo, il Comune ha la possibilità di effettuare il lavoro direttamente, rimettendo le spese ai proprietari, locatari o concessionari inadempienti, oltre alle sanzioni previste dal caso, fatti salvi ulteriori oneri di spesa per l'istruttoria.

Articolo 13 - Sgombero della neve

I proprietari e gli amministratori di condominio o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione.

I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che si protendono direttamente su aree di pubblico passaggio, ovvero provvedere, anche in aree private, alla potatura tempestiva di rami pericolosi.

Per la sicurezza delle persone, debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei frontisti, gli accessi prospicienti gli edifici e i negozi.

La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

E' fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.

Articolo14 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o condominiali, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.

Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

Articolo 15 – Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L'obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento per cani.

I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi così da ripristinare l'igiene del luogo. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.

I proprietari sono altresì obbligati a depositare gli escrementi, introdotti inidonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestelli portarifiuti.

E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti alla cattura di cani nell'esercizio delle loro funzioni.

Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.

E' vietato tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini e animale da cortile nei centri abitati così come definiti dall'articolo 4 del codice della strada e delimitati con delibera della giunta comunale.

Il bestiame al pascolo deve essere custodito e guidato da personale sufficiente e capace in modo da evitare pericolo e/o danni alle persone, alle cose ai terreni pubblici o di altri privati. E' vietato far pascolare il bestiame senza custodia nelle aree pubbliche o su fondi di proprietà altrui senza esplicito consenso del proprietario.

Articolo16 – Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.

E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Articolo 17 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di: igiene, sanità, tutela ambientale e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Municipale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene dell'altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato: abbandonare o depositare rifiuti sul

suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, gomme da masticare e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume. Sulle aree ove è previsto che il conferimento possa avvenire sul piano stradale, il deposito dei sacchetti deve avvenire esclusivamente nell'orario e secondo le modalità previste dai provvedimenti comunali in materia.

E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro, a luoghi pubblici e a private dimore.

Articolo 18 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale o esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Municipale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'articolo 40; può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;
- c) fatta eccezione per le aree adibite a parco pubblico, sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature, il suolo pubblico;
- d) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra, sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone in qualunque luogo e condizione si trovino, anche in forma di questua, salvo che non costituisca richiesta impellente di aiuto, con o senza

raccolta di firme o vendendo merci e servizi senza le prescritte autorizzazioni.

e) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti agli ingressi degli ospedali;

f) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali negli spazi a ciò non adibiti;

g) somministrare qualunque tipo di alimento ai piccioni (columba livia domestica) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale;

h) abbandonare alimenti destinati ad animali,

i) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;

l) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;

m) introdurre nei cassonetti o campane della raccolta differenziata, o depositare nel caso di smaltimento porta a porta, materiali non conformi alla tipologia prevista per il conferimento.

Articolo 19 – Attività proibite e uso del suolo pubblico

Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio:

a) insozzare il suolo pubblico, le strade e le piazze con sostanze che comportino l'imbrattamento della pavimentazione del territorio comunale, quali liquidi oleosi, compresi quelli che potrebbero disperdere i motori dei veicoli, nonché acidi, vernici, spray, schiuma, in modo da alterarne le caratteristiche;

b) imbrattare facciate, affiggere cartelli adesivi o locandine;

c) effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;

d) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti;

Articolo 20 - Recinzione e manutenzione terreni

Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.

Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.

È fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti, nonché di cattive condizioni di igiene.

Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in se o per come sono utilizzati.

Articolo 21 - Pulizia fossati

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:

- a) le condotte di cemento sottostanti i passi privati,
- b) entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade;
- c) i fossi di confine ed i canali di scolo in aree private;
- d) Le caditoie localizzate sulla pubblica viabilità devono essere libere da accumulo di materiale vegetale proveniente dalla vegetazione circostante e proveniente dalla proprietà privata.

Articolo 22 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio e dal Piano generale degli impianti pubblicitari, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale.

E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio.

Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.

L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

Articolo 23 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

E' vietato effettuare scritte o disegni di ogni tipo sugli edifici pubblici e sulle pareti di edifici privati prospicienti aree pubbliche, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.

L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.

Articolo 24 - Corsi d'acqua

Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dei torrenti ed altri corsi d'acqua e vietato:

- a) compiere opere di qualsiasi tipo;
- b) lavare veicoli, oggetti o animali;
- c) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo;
- d) gettare o abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo.

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Articolo 25 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici, circoli privati, come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso. E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 23:00 alle ore 07:00 nei giorni feriali, e dalle ore 24:00 alle ore 08:00 nei giorni prefestivi e festivi; ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra, salvo deroghe concesse in virtù delle disposizioni diverse disciplinate da ordinanze sindacali di settore.

Articolo 26 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo, strade e piazze

I gestori dei locali, i titolari di autorizzazioni temporanee ai sensi degli articoli 68 e 69 T.U.L.P.S., i gestori dei luoghi di ritrovo di cui al precedente articolo 3 comma 3 sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi del precedente articolo 25. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24:00 nei giorni prefestivi e dalle 23:00 negli altri giorni, salvo specifica autorizzazione in deroga. Così come previsto dall'articolo 3 comma 4, l'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 1, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di reiterazione di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'articolo 41. Nelle strade, nelle piazze, nei luoghi aperti al pubblico è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, ai sensi dell'articolo 25, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Articolo 27– Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

E' fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole.

Articolo 28 - Attività produttive ed edilizie rumorose

I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali. Nell'esercizio di attività anche in se non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, stradali, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'amministrazione comunale.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Articolo 29 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

Le comunicazioni alla clientela esposte al pubblico in lingua straniera dovranno essere tradotte in lingua italiana.

Articolo 30 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni

Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.

Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzazione ai clienti.

E' fatto obbligo di esporre la ragione sociale e l'orario di apertura in vista in modo tale che anche ad esercizio chiuso esso possa essere consultato.

Articolo 31 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni previste dal Regolamento per la occupazione di spazi ed aree pubbliche:

- 1) Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere eccessivamente dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina;
- 2) Previa autorizzazione e permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze o nei muri delle edicole; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.

Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

E' vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Articolo 32 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

Salvo quanto stabilito dallo Statuto in materia di disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare in ogni maniera lo stemma del Comune, il nome della città di Subbiano e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private o commerciali.

Articolo 33 - Mestieri ambulanti e artisti di strada

Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti o l'attività di artista di strada nell'ambito del territorio comunale senza rispettare le specifiche disposizioni in materia. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi.

Articolo 34 - Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti

Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti relativi ai pubblici intrattenimenti, le strutture adibite alla vendita e i loro annessi e ogni altra simile costruzione autorizzata temporaneamente, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal Comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti, e dovrà altresì essere prevista la raccolta differenziata.

Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.

Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:

- a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
- b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione e comunque oltre le ore 24,00.

L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può impartire disposizioni o specificazioni e, in conformità alle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria, prescrivere altresì l'installazione di bagni chimici.

Articolo 35 – Luminarie.

La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, prevede una comunicazione da presentarsi all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio.

La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza. La ditta dovrà altresì essere in possesso del nulla osta di pubblica sicurezza rilasciato dalla Questura.

Gli impianti installati senza le prescritte autorizzazioni o privi delle necessarie abilitazioni verranno rimossi a spese dei soggetti installatori, qualora individuati, ovvero dei committenti.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente; è comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per tesate di luminarie. Per l'installazione delle luminarie alle pareti degli edifici dovrà essere acquisito il nulla-osta dei proprietari degli immobili o del Condominio.

Articolo 36 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.

Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. E' vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.

E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.

E' vietato attaccare sui muri adesivi, locandine e/o manifesti ad eccezione di quelli nei luoghi autorizzati.

Articolo 37 - Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro

Nel centro abitato di Subbiano, come delimitato ai sensi dell'articolo 4 del nuovo codice della strada con deliberazioni della Giunta Comunale e ricompreso entro la cartellonistica toponomastica di indicazione di località "Subbiano", dalle ore 22:00 della sera e fino alle ore 05:00 del mattino seguente, è vietata la somministrazione per asporto, la vendita per asporto e l'asporto di bottiglie di vetro e lattine, contenenti bevande alcoliche e non alcoliche da tutti gli esercizi ed attività che effettuano tale somministrazione e/o vendita ed in dettaglio: esercizi di vicinato del settore alimentare, esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, laboratori artigianali di prodotti alimentari, call center, internet point e simili e distributori automatici, anche ubicati all'interno degli esercizi sopra elencati e nei locali appositamente destinati.

Il suddetto divieto di somministrazione per asporto, vendita per asporto e l'asporto di bottiglie di vetro e lattine, contenenti bevande alcoliche e non alcoliche, si intende esteso anche agli esercizi temporanei di somministrazione e vendita, allestiti in occasione di manifestazioni, fiere, sagre e spettacoli, nonché alle imprese che esercitano il commercio o somministrazione su area pubblica di generi alimentari e bevande, sia in sede fissa (chioschi) che itinerante, che siano ubicati o si trovino nel centro abitato di Subbiano, come sopra definito. Fermo restando il divieto generale di cui sopra, rimane consentita a tutti gli esercizi interessati la vendita per asporto, nonché l'asporto di bottiglie di vetro contenenti bevande alcoliche e non alcoliche, purché le stesse siano consegnate sigillate ed opportunamente confezionate, singolarmente od unitamente ad altri cibi da asporto.

Articolo 38 – Phone center – Internet point. Requisiti dei locali – Esercizio dell'attività

Ai fini del presente articolo si intendono per:

A) Phone Center: le attività di fornitura del servizio di comunicazione elettronica, svolte mediante la messa a disposizione di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telefoniche vocali, nonché la fornitura del servizio di comunicazione elettronica mediante la messa a disposizione di apparecchi terminali utilizzabili per la trasmissione dati in facsimile (fax) che utilizzano tecnologia a commutazione di pacchetto (voip);

B) Internet point: le attività di fornitura del servizio di comunicazione elettronica, svolte mediante la messa a disposizione di apparecchi terminali per l'accesso alla rete internet;

Fatte salve le disposizioni del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n°259, l'erogazione del servizio di telecomunicazione deve essere effettuata in locali che relativamente alla destinazione d'uso, nonché alle caratteristiche igienico-sanitarie, presentino i requisiti richiesti dai vigenti regolamenti comunali (edilizio e d'igiene) per i locali destinati ad ospitare attività commerciali. Il locale dovrà essere dotato di un servizio igienico conforme ai requisiti previsti dalla Legge 9 gennaio 1989 n°13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche) e suo regolamento attuativo Decreto Ministeriale 14 giugno 1989 n°236, nonché dalla Legge 5 febbraio 1992 n°104 in materia di superamento delle barriere architettoniche. Il locale dovrà rispondere, inoltre, ai requisiti di visitabilità e/o accessibilità prescritti dallo stesso D.M.236/89 e dalla L.104/92 per quanto attiene la fruibilità degli spazi di relazione (postazione internet, cabine telefoniche, trasmissione dati in fac-simile). I locali ove si intende svolgere l'attività di phone-center, internet point e esercizi pubblici di telecomunicazioni devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti :

- 1) Certificazione di conformità alle norme antincendio, ovvero dichiarazione di non assoggettabilità alle prescrizioni antincendio resa dal titolare dell'attività;
- 2) Rispetto delle norme sulla sorvegliabilità dei locali;
- 3) Dichiarazioni di conformità degli impianti installati o esistenti, rilasciate dai soggetti abilitati ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n°46 (Norme per la sicurezza degli impianti);

Le postazioni devono avere una superficie minima di un metro quadrato e devono essere dislocate in modo da garantire un percorso di esodo libero da qualsiasi ingombro

ed avente una larghezza minima di metri 1,20. All'interno del locale deve essere riservato uno spazio di attesa minimo di almeno 5 metri quadrati, o comunque proporzionato al numero di postazioni esistenti, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo. Dovrà essere prevista la dotazione di una cassetta di pronto soccorso. E' vietata l'erogazione del servizio mediante l'impiego di apparecchiature cordless, ovvero telefoni cellulari.

Lo svolgimento delle attività di cui trattasi non è compatibile con un'attività di deposito o di prestazione di servizi finanziari (money transfer). Qualsiasi altra attività complementare, di carattere commerciale o artigianale, può essere esercitata osservando le disposizioni della vigente legislazione di settore e quindi con autorizzazione specifica. E' consentita la somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici.

E' vietata la gestione dell'attività da parte di persona diversa da quella indicata nella comunicazione al Ministero delle Telecomunicazioni.

L'esercizio del servizio di telecomunicazione deve essere preceduto da un'apposita comunicazione da inoltrare allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Casentino; tale comunicazione deve essere presentata anche in relazione a qualunque modifica sia essa relativa alla ragione sociale che al locale adibito a phone center o internet point.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di "phone center" attivate dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'articolo 40, è prevista la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 90 giorni.

I servizi di phone center ed internet point possono restare aperti al pubblico, anche ininterrottamente, dalle ore 07:00 alle ore 23:00.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di phone center e internet point svolte dalle strutture ricettive esclusivamente nei confronti dei propri alloggiati, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; dalle scuole pubbliche o private, esclusivamente nei confronti dei propri studenti e del proprio personale dipendente; nei confronti delle persone alloggiate o ospitate, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, caserme e stabilimenti delle forze dell'ordine.

TITOLO III - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Articolo 39 – Sistema sanzionatorio

Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n° 689, dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 e della Legge Regione Toscana 28 dicembre 2000 n°81.

Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.

L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'articolo 18 della Legge 689/81 è individuata nella Polizia Municipale. I proventi sono destinati al Comune.

Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è la Polizia Municipale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Il Sindaco secondo modalità stabilite con proprio atto può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/81.

La Polizia Municipale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato al comma 5 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Articolo 40 – Sanzioni

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 5, 8 comma 1, 24 lettera a), b), c) del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 24 lettera d), 25, 26, 28 commi 2 e 3, 30 comma 3, 33, 37 e 38 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma in misura ridotta pari ad € 300,00.

Chiunque viola le altre disposizioni del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.

Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'articolo 43 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma in misura ridotta pari ad € 300,00.

Nell'ipotesi di recidiva, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, può essere disposta, ove applicabile, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 90 giorni.

E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n° 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n°571. Ai sensi dell'articolo 13 Legge 24 novembre 1981 n°689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma in misura ridotta pari ad € 300,00.

Articolo 41 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di

competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Articolo 42 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione e soggetto alla sanzione di cui all'articolo 40 comma 6. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Articolo 43 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto all'ufficio competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 40 comma 6. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Articolo 44 - Rinvii ad altri regolamenti

Le disposizioni del presente regolamento sono complementari e connesse a quelle degli altri regolamenti comunali.

Articolo 45 - Disposizioni finali e abrogazioni

Il presente regolamento abroga il preesistente Regolamento Comunale di Polizia Urbana ed il preesistente Regolamento Comunale di Polizia Rurale. Diventa esecutivo decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.